



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**ESAMINATA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla Sig.ra **Stefania PARRELLA**;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'Attestazione n. 74080 rilasciata in data 04/04/2018 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento nell'ambito della Giurisprudenza*";

**VISTA** la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

**RILEVATA** la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

**ESAMINATA** la sentenza N. 15023/2022 pubblicata il 15/11/2022 per l'esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, (Sezione Terza bis), N. 9507/2020, con cui è stato annullato il provvedimento di diniego al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

**VISTO** il D.D. prot. n.173 del 2 febbraio 2024, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

**VISTA** la nota n. 3061 del 31 maggio 2024 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio VIII, Ambito territoriale di Benevento, ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessata presso l’IIS “E. Fermi” di Montesarchio (BN);

### **DISPONE**

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea in “*Giurisprudenza*”, conseguita presso l’Uni-versità degli Studi di Napoli “Federico II”, in data 18 luglio 2002;
- titolo professionalizzante: “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” – anno 2017 – rilasciati rispettivamente con no. 395 in data 21.04.2017 e con no. 457 in data 21.04.2017 dall’Università Cristiana “Dimitrie Cantemir” di Bucarest (Romania),

posseduto dalla cittadina italiana **Stefania PARRELLA**, nata a Benevento, il giorno 28 marzo 1975, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria superiore per la classe di concorso:

### **A46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Fabrizio Manca*